

Delibera Giunta regionale n. 2261 del 14 novembre 2000

Oggetto: regolamentazione delle modalità applicative riguardanti la procedura di concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sul costo del lavoro e determinazione dei relativi limiti di disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia.

Deliberazione di concerto.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche del lavoro, di concerto con l'Assessore alle Politiche per la Famiglia, Infanzia e Servizi Sociali.

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la legge n. 127/97;

VISTO l'art.13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo, con apposita dotazione finanziaria annuale;

VISTO il primo comma del medesimo articolo, con cui si attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentino programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

VISTO il D.M. 13-01-2000, n. 91, recante norme per il funzionamento del suddetto Fondo, con il quale sono regolamentati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2000 nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al citato art. 13;

VISTO il Decreto Direttoriale del 26.9.2000, registrato il 28.9.2000, al n° 2020, con cui il Ministero del Lavoro procede alla ripartizione ed assegnazione alle Regioni delle quote del Fondo;

CONSIDERATO che sulla quota attribuita alla Regione, ammontante a lire 9.067.142.731, vanno individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna Provincia, previa valutazione dei programmi di inserimento presentati, dovrà procedere alla concessione delle agevolazioni economiche su richiamate ai datori di lavoro che ne facciano richiesta entro il termine stabilito dalla presente delibera;

RITENUTO che, in fase di prima applicazione, non essendo disponibili i dati riguardanti i programmi di inserimento mirato ammessi ai benefici, debbano essere utilizzati per detta assegnazione i medesimi criteri adottati dal Ministero del Lavoro nel precitato Decreto Direttoriale, al fine di quantificare l'importo della disponibilità finanziaria per ciascuna Provincia;

VALUTATA la necessità di precisare le modalità applicative dei criteri di ammissione alle agevolazioni stabiliti dall'art. 6 del D.M. n. 91 del 13-01-2000;

VISTI i dati forniti dall'Osservatorio Regionale del Lavoro e dai competenti uffici provinciali;

RILEVATO che le circolari del Ministero del Lavoro nn. 77/99 e 4/2000, rispettivamente del 24.11.99 e del 17-01-2000, dettano direttive per la corretta gestione della fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina del collocamento obbligatorio, avuto particolare riguardo all'istituto della convenzione, intesa come accordo stipulato tra datori di lavoro e uffici competenti al fine di programmare l'inserimento mirato al lavoro delle persone disabili;

CONSIDERATO che la legge n° 68 del 12.3.99 è stata pubblicata sulla Gazzetta in data 23.3.1999 ed è entrata in vigore il 18.1.2000;

CONSIDERATE le convenzioni di inserimento al lavoro di persone disabili promosse sulla base della previgente normativa ed in particolare dell'art. 17 della legge n°57/87 e dell'art. 18 della legge 24.6.97, n° 196, in conformità al principio del collocamento mirato, nel periodo compreso tra la pubblicazione della legge n° 68 del 1999 e la data di entrata in vigore della medesima;

RITENUTO di estendere ai rapporti di lavoro scaturiti dalla precitate iniziative ed instauratisi successivamente all'entrata in vigore della legge 68/99 le agevolazioni introdotte dall'art. 13, primo comma, della legge stessa;

VISTO l'art. 8 del citato D.M. n. 91, il quale prevede che le Regioni a cui siano state attribuite in bilancio quote del Fondo, anche mediante convenzioni da stipulare con gli Enti di Previdenza

obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso a favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione dei programmi dedotti in convenzione;

VALUTATO per quanto sopra, di dover definire mediante apposito atto convenzionale con gli istituti INPS e INAIL le modalità di trasferimento agli stessi da parte della Regione delle risorse economiche corrispondenti all'importo complessivo dei benefici concessi dalle Province a titolo di fiscalizzazione degli oneri dei rapporti di lavoro;

ATTESO che la scansione dei termini di cui all'art. 4 del D.M. n° 91 risulta superata a causa del ritardo nell'emanazione delle disposizioni attuative, avuto particolare riguardo a quelle relative alla ripartizione del Fondo;

CONSIDERATO che l'art.7 del su richiamato Decreto, che regola il procedimento per la concessione degli incentivi finanziati dal Fondo, stabilisce, al comma 3, che il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi medesimi, determinando il conseguente slittamento, per la fase di prima applicazione, dei termini di cui all'art.4 del Decreto stesso;

RITENUTO che in fase di prima applicazione l'importo delle agevolazioni di cui trattasi vada fissato nella misura massima prescritta dalla legge 68 del 1999, all'art. 13, comma 1, lett. a) e b); SENTITI i pareri espressi nelle sedute tenutesi in data 18 ottobre 2000 e 23 ottobre 2000 rispettivamente dalla Commissione Regionale Tripartita di concertazione e dal Comitato Istituzionale;

DELIBERA:

1) - La quota del Fondo nazionale per i disabili assegnata alla Regione Lazio è suddivisa, in fase di prima attuazione, tra le Province quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato, secondo i medesimi criteri utilizzati per detta ripartizione dal Ministero del Lavoro nel Decreto Direttoriale citato in premessa, per gli importi e secondo lo schema di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente delibera.

La Regione si riserva di modificare detti criteri a seguito di adeguata valutazione dei risultati conseguiti nel primo periodo di applicazione delle agevolazioni, ricavati dagli adempimenti di cui al punto 5 della presente delibera.

Detta suddivisione non comporta il trasferimento finanziario delle quote così individuate ma la semplice disponibilità delle stesse ai soli fini dell'ammissione dei programmi di inserimento mirato ai benefici di legge.

L'erogazione dei finanziamenti ai progetti ritenuti ammissibili da parte delle singole amministrazioni provinciali nel rispetto delle modalità di cui alla presente delibera, sarà effettuata dall'INPS e dall'INAIL secondo le rispettive competenze e rimborsata ai medesimi Istituti dalla Regione in conformità agli accordi dedotti nelle convenzioni stipulate con gli stessi.

2) – I criteri per la valutazione dei programmi da ammettere alle agevolazioni sono quelli previsti dall'art. 6 del Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale n. 91 del 13-01-2000, ferma restando la riserva per i disabili psichici e intellettivi stabilita dalla lettera a) dell'art.13 della legge 68 del 1999, la quale, in fase di prima attuazione, è fissata al 10 per cento della quota del Fondo assegnata alla Regione e, in caso di eventuale residuo, riutilizzata per il finanziamento degli altri programmi di inserimento mirato.

La valutazione dei programmi spetta alle Province, che la esercitano tramite gli uffici competenti di cui al combinato disposto degli artt. 6 e 13 della legge 68 del 1999.

Detta valutazione avviene tenuto conto, in primo luogo, del criterio di precedenza stabilito per quei programmi di cui alla lett. a) dell'art. 6 del D.M. n° 91 del 13.1.2000, che prevedono l'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento in particolare psichici e intellettivi, questi ultimi nei limiti della predetta riserva, fatti salvi programmi eventualmente eccedenti le disponibilità finanziarie di cui alla riserva stessa, i quali possono, comunque, essere ammessi alle agevolazioni nel rispetto dei criteri generali.

In via sussidiaria l'ammissione alle agevolazioni viene concessa tenuto conto del maggior numero di requisiti soddisfatti e, in ogni caso, attribuendo priorità a quei programmi di

inserimento mirato che prevedano l'assunzione di lavoratori disabili impiegati in attività socialmente utili.

In fase di prima attuazione le fattispecie individuate ai punti b), c), d) ed e) dell'art. 6, comma 1, del precitato D. M. n° 91/2000 devono considerarsi, ai fini della valutazione, equivalenti; A parità di requisiti, la valutazione deve tenere conto in via esclusiva del criterio cronologico relativo alla data di presentazione della domanda per la stipula della convenzione, purché detto atto sia accompagnato dalla contestuale o anche successiva istanza di ammissione alle agevolazioni previste.

Detta istanza può essere presentata anche dai datori di lavoro che abbiano stipulato con gli uffici competenti, nel periodo compreso tra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge n. 68 del 12-03-1999, convenzioni finalizzate al collocamento mirato di persone disabili, anche in attuazione di altre norme di legge già in vigore.

In tal caso le agevolazioni possono riguardare solo le assunzioni effettivamente realizzate in attuazione dei programmi di inserimento dedotti in convenzione tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore della predetta legge n° 68 del 1999.

3) - Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6 del D.M. n° 91 del 13.1.2000 in fase di prima attuazione è differito al 30.11.2000.

4) - Le province, individuati i programmi per i quali risulti l'idoneità a beneficiare delle agevolazioni di cui trattasi, provvedono alla formulazione di apposita graduatoria con la precisazione dei programmi ammessi a beneficio nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

Le agevolazioni sono conteggiate per ogni singolo programma in misura pari all'intero ammontare della fiscalizzazione, per l'importo e per il periodo concessi complessivamente come beneficio dal servizio.

5) - Le Province, espletate le procedure di cui all'art. 7 del precitato D.M. n° 91 e definiti eventuali ricorsi, entro la data del 31.12.2000, trasmettono alla Regione e agli Istituti INPS e INAIL le schede di monitoraggio di cui all'allegato "b" della presente delibera, debitamente compilate, con l'elenco dei programmi ammessi e con l'indicazione della misura del beneficio economico applicato.

Eventuali somme non utilizzate dalle Province vengono riassegnate dalla Regione con successivo provvedimento secondo i criteri fissati dalla presente deliberazione.

In fase di prima applicazione, per le motivazioni espresse in premessa, il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 13.1.2000, n° 91, relativo alla trasmissione al Ministero del Lavoro del numero dei programmi ammessi agli incentivi e della relazione sullo stato delle iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, si intende differito al 31.1.2001.

6) - Gli uffici regionali competenti e l'Agenzia Lazio Lavoro forniscono alle Province, durante la fase istruttoria riguardante la valutazione dei programmi, la necessaria assistenza a garanzia di uniforme applicazione sul territorio regionale della presente delibera.

7) - La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi della legge 15.5.97, n. 127/97, art.17, commi 31 e 32.

8) - *La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. .*